



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ORIGINALE

FISSAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A FARE DATA DAL 01/01/2021	Nr. Progr.	4
	Data	29-03-2021

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA di Prima convocazione in data 29-03-2021 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza., oggi 29-03-2021 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di Prima Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
BONA MICHELE	SINDACO	Presente
PINAROLI MATTEO	CONSIGLIERE	Assente
COLLINO ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente
OGGIONI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
CAPPELLARO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
CONTIERO NAOMI	CONSIGLIERE	Assente
OGGIONI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
ORNATI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
BERTANI MILENA	CONSIGLIERE	Presente
SANTIN EZIO	CONSIGLIERE	Assente
STRINGHETTI SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale Presenti 8</i>		<i>Totale Assenti 3</i>

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CARLO CARRERA.

In qualità di SINDACO, MICHELE BONA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro due giorni precedenti quello della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i seguenti interventi:

Consigliere Bertani: Gli aumenti si potevano evitare, vista la situazione pandemica.

Sindaco: Gli aumenti non hanno riguardato gli immobili non di pregio ed invece sono state diminuite le case ad affitto agevolato.

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n 178 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020;

VISTO che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso *parere favorevole*:

- il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 10 del 04/11/2019 (Prot. 5150 del 06/11/2019), Elena Liberali è stata nominata Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi con l’attribuzione delle funzioni e dei poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale degli stessi;
- con Decreto del Sindaco n. 11 del 04/11/2019 (Prot. 5150 del 06/11/2019), Elena Liberali è stata nominata responsabile del trattamento dei dati del Servizio Finanziario/Tributi;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario n. 304 del 30/12/2019;

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali per la sola categoria A1 A8 A9, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia dal 1° Gennaio per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATO *L'articolo 1, co. 48 della Legge n. 178/2020 che prevede dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti (avente natura di corrispettivo) è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti per l'anno 2021:

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aliquota ORDINARIA (da applicare a tutti gli immobili ad eccezioni di quelli indicati di seguito)	9,10 per mille
Abitazioni di pregio A01 A08 A09 (e relative Pertinenze C02 C06 C07)	6,00 per mille
<ul style="list-style-type: none">• Abitazioni non di pregio da A02 a A07 (e relative Pertinenze C02 C06 C07)• Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, non locati a terzi• Terreni Coltivatori Diretti/IAP	ESENTI

<ul style="list-style-type: none"> • Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale dati in affitto a canone agevolato • C/1 (Negozzi e botteghe) • Terreni agricoli o incolti 	8,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D/10) • Fabbricati scritture contabili • Fabbricati ad uso abitativo non locato o locato ad uso foresteria (e relative pertinenze) 	10,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) • Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione in visura) 	1,00 per mille
Beni Merce	2,5 per mille

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO della delibera di GC n. 116 del 22/12/2020 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a fare data dal 01/01/2021".

PRECISATO CHE, al fine di garantire gli equilibri economico finanziario del bilancio di previsione 2021/2023 dell'Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano (MI) occorre rideterminare a fare data dal 01/01/2021 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) punto 7 del Tuel, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Con voti resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 8

- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 6
- Contrari: n. 2 (Bertani/Stringhetti)
- Astenuti: 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI FISSARE a fare data dal 01/01/2021 le aliquote dell'Imposta Municipale propria come da schema:

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aliquota ORDINARIA (da applicare a tutti gli immobili ad eccezioni di quelli indicati di seguito)	9,10 per mille
Abitazioni di pregio A01 A08 A09 (e relative Pertinenze C02 C06 C07)	6,00 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazioni non di pregio da A02 a A07 (e relative Pertinenze C02 C06 C07) • Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, non locati a terzi • Terreni Coltivatori Diretti/IAP 	ESENTI
<ul style="list-style-type: none"> • Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale dati in affitto a canone agevolato • C/1 (Negozi e botteghe) • Terreni agricoli o incolti 	8,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D/10) • Fabbricati scritture contabili • Fabbricati ad uso abitativo non locato o locato ad uso foresteria (e relative pertinenze) 	10,60 per mille
<ul style="list-style-type: none"> • D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) • Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione in visura) 	1,00 per mille
Beni Merce	2,5 per mille

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2021/2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

DI DARE ATTO CHE il parere dell'organo di revisione, emesso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b punto 7 e comma 1 bis del D.lgs 267 del 18/08/2000, forma parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul Sito Internet comunale e ministeriale del federalismo fiscale in analogia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. nonché nelle apposite sezioni del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 così come aggiornato con il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 8
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 6
- Contrari: n. 2 (Bertani/Stringhetti)
- Astenuti: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs.n.267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
PROVINCIA DI MILANO

Delibera nr. 4 Data Delibera 29-03-2021

OGGETTO

FISSAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A FARE DATA DAL 01/01/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ELENA LIBERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI <i>ELENA LIBERALI</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 29-03-2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MICHELE BONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO CARRERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale"

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
Città Metropolitana di Milano
380

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**IN MERITO ALLA DELIBERA DI C.C. RECANTE AD OGGETTO:
"FISSAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) A FARE DATA DAL 01/01/2021"**



Il sottoscritto Giuseppe Sagone, Revisore dei Conti del Comune di Cassinetta di Lugagnano (Mi), nominato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2019, avendo ricevuto tutta la documentazione nonché la proposta di delibera del consiglio comunale inerente a quanto indicato in oggetto a valere dal 2021,

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n 178 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020;

VISTO che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000,

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dallo stesso espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA la Legge 160 del 27/12/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/11/2019.



Richiamato l'art. 1 comma 738 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

VERIFICATO CHE le aliquote IMU fissate risultano adeguate e conformi al rispetto degli equilibri di bilancio di previsione 2021/2023;

CIÒ CONSIDERATO, il Revisore dei Conti

Esprime Parere Favorevole

ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) punto 7 del Decreto Legislativo 267/2010.

Milano, 13/03/2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Sagone

